

COMUNE DI MELLE (CN)

**REGOLAMENTO COMUNALE
POLIZIA MORTUARIA**

Sommario

TITOLO I - NORME GENERALI	3
Art. 1 - <i>Polizia Mortuaria nel Comune</i>	3
Art. 2 - <i>Responsabilità</i>	3
Art. 3 - <i>Servizi gratuiti e a pagamento</i>	3
Art. 4 - <i>Atti a disposizione del pubblico</i>	4
TITOLO II - DEPOSITI DI OSSERVAZIONE E OBITORI	5
Art. 5 - <i>Depositi di osservazione ed obitori</i>	5
TITOLO III - TRASPORTI FUNEBRI	6
Art. 6 - <i>Trasporti funebri</i>	6
Art. 7 - <i>Modalità dei trasporti</i>	6
TITOLO IV - ORGANIZZAZIONE DEL CIMITERO	7
Art. 8 - <i>Piano regolatore cimiteriale - Delimitazione dei reparti</i>	7
Art. 9 - <i>Reparti comuni</i>	7
Art. 10 - <i>Reparti privati</i>	8
Art. 11 - <i>Tumulazioni provvisorie</i>	8
Art. 12 - <i>Modalità per il rilascio dell'autorizzazione alla cremazione</i>	9
Art. 13 - <i>Retrocessione loculi</i>	9
TITOLO V - SEPOLTURE PRIVATE	10
Art. 14 - <i>Sepulture private</i>	10
Art. 15 - <i>Vigilanza del Sindaco</i>	10
Art. 16 - <i>Concessionari</i>	11
Art. 17 - <i>Concessioni a collettività, enti od istituzioni</i>	11
Art. 18 - <i>Modalità per ottenere una concessione cimiteriale</i>	11
Art. 19 - <i>Sepulture private ad inumazione</i>	12
Art. 20 - <i>Sepulture private a tumulazione individuali (loculi)</i>	12
Art. 21 - <i>Tombe di famiglia</i>	13
Art. 22 - <i>Cellette ossario</i>	13
Art. 23 - <i>Sepulture private - Esercizio dei diritti d'uso</i>	13

Art. 24 – <i>Divisione e rinuncia</i>	13
Art. 25 – <i>Morte del concessionario</i>	14
Art. 26 – <i>Sepulture private – Scadenza</i>	14
Art. 27 – <i>Manutenzione delle sepolture private</i>	15
Art. 28 – <i>Decadenza e revoca delle sepolture private</i>	15
Art. 29 – <i>Fascicoli per le sepolture private</i>	15
Art. 30 – <i>Retrocessione di sepoltura privata</i>	16
TITOLO VI - ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI	17
Art. 31 – <i>Esumazioni ordinarie e straordinarie</i>	17
Art. 32 – <i>Estumulazioni</i>	17
Art. 33 – <i>Estumulazioni straordinarie – rimborso -</i>	18
Art. 34 – <i>Oggetti da recuperare</i>	18
Art. 35 – <i>Disponibilità dei materiali</i>	18
TITOLO VII - ALTRE DISPOSIZIONI	20
Art. 36 – <i>Divieti</i>	20
Art. 37 – <i>Ornamenti delle sepolture</i>	21
Art. 38 – <i>Obblighi e divieti per il personale dei cimiteri</i>	21
TITOLO VIII - NORME TRANSITORIE E FINALI	23
Art. 39 – <i>Efficacia delle disposizioni del Regolamento</i>	23
Art. 40 – <i>Decorrenza</i>	23
Art. 41 – <i>Concessioni pregresse</i>	23
Art. 42 – <i>Criteri per l'edificazione delle sepolture private</i>	23

TITOLO I - NORME GENERALI

Art. 1 – Polizia Mortuaria nel Comune

1. La Polizia Mortuaria comunale comprende tutte le funzioni svolte dal Comune in relazione alle morti delle persone, ai trasporti funebri, alla sepoltura, alla gestione del Cimitero comunale, alla vigilanza sulle sepolture private e sui sepolcri privati ed ogni altra analoga, non specificatamente attribuita ad altri enti od organi.
2. Le funzioni di Polizia Mortuaria di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco, quale Ufficiale di Governo e Autorità Sanitaria Locale, per mezzo degli uffici e servizi amministrativi e tecnici del Comune e del Servizio Igiene Pubblica o del coordinatore sanitario dell'Unità Sanitaria Locale, per quanto di competenza.
3. Le funzioni e l'organizzazione degli uffici comunali in materia di polizia mortuaria e di attività comunque connesse con i cimiteri sono determinate ai sensi dell'art. 107 3° comma del D.Lgs. 267 del 18.8.2000. Indicativamente e senza che la presente elencazione costituisca limite al regolamento suddetto, tali funzioni possono essere così ripartite:
 - a) L'Ufficio Anagrafe/Stato Civile provvede agli adempimenti amministrativi in materia di polizia mortuaria e cimiteriale, esclusi gli atti contrattuali, contabili o tecnici, attribuiti agli uffici competenti.
 - b) L'Ufficio Anagrafe/Stato Civile provvede alla redazione degli atti contrattuali.
 - c) L'Ufficio di Ragioneria provvede agli atti contabili.
 - d) L'Ufficio Tecnico Comunale provvede agli adempimenti di natura tecnica, alla costruzione, ampliamento, manutenzione e gestione dei Cimiteri, al personale addetto ai Cimiteri e alla custodia delle attrezzature, al rilascio dei permessi di costruire ed al controllo dell'attività edilizia privata.

Art. 2 – Responsabilità

1. Il Comune cura che all'interno del Cimitero siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose, ma non assume responsabilità per atti commessi nei Cimiteri da persone estranee al suo servizio o per improprio utilizzo di mezzi e strumenti a disposizione del pubblico.
2. Chiunque causi danni a persone o cose sia personalmente che per fatto altrui ne risponde secondo quanto previsto dal Codice Civile e/o Penale.

Art. 3 – Servizi gratuiti e a pagamento

1. Sono gratuiti i servizi di interesse pubblico, oppure obbligatori e quelli classificati gratuiti dalla legge o dal regolamento.
2. Tra i servizi gratuiti sono compresi, indicativamente:
 - a) la visita necroscopica;
 - b) l'uso dell'obitorio;
 - c) l'ossario comune;
 - d) il cinerario comune;

- e) il feretro per le salme di persone i cui familiari non risultino in grado di sostenere la spesa, sempre che non vi siano persone o Enti ed istituzioni che se ne facciano carico.
- 3. Il Consiglio Comunale con proprio atto di indirizzo, può individuare particolari servizi da erogare in forma gratuita.
- 4. Per le tariffe di loculi colombari, cellette ossario, cellette cinerarie ed aree da assegnare ai richiedenti le tariffe sono stabilite dalla Giunta Comunale.
La giunta ha la facoltà di stabilire e modificare le tariffe in oggetto.

Art. 4 – Atti a disposizione del pubblico

- 1. Sono conservati, a disposizione del pubblico, presso gli Uffici Comunali:
 - a) il registro di cui all'art. 52 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285;
 - b) copia del presente Regolamento comunale;
 - c) copia della planimetria del Cimitero;
 - d) copia dei provvedimenti sindacali con cui sono regolate le esumazioni e le estumulazioni ordinarie;
 - e) ogni altro atto e documento la cui conoscenza venga ritenuta opportuna da parte degli interessati o del pubblico, ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni;

TITOL O II - DEPOSITI DI OSSERVAZIONE E OBITORI

Art. 5 – Depositi di osservazione ed obitori

1. Il Comune provvede al deposito di osservazione e all'obitorio in locali idonei nell'ambito del Cimitero, oppure presso ospedali oppure presso altri istituti.
2. Nel caso che il deposito di osservazione e l'obitorio siano istituiti al di fuori dell'ambito del Cimitero, il Comune stipulerà apposita convenzione con l'Ente o Istituto gestore.
3. L'ammissione nei depositi di osservazione o negli obitori è autorizzata dal Sindaco ovvero dall'autorità Giudiziaria, anche per mezzo della Polizia Giudiziaria.

TITOLO III - TRASPORTI FUNEBRI

Art. 6 – Trasporti funebri

1. Per trasporti funebri si intendono:
 - a) il trasporto di salme dal luogo del decesso, ovunque avvenuto, al deposito di osservazione o all'obitorio;
 - b) il trasporto di salme o di feretri dal luogo del decesso o comunque dal luogo in cui si trovano, al Cimitero dove deve avvenire la sepoltura;
 - c) il trasporto di feretri, di cassette ossario o di urne cinerarie per altro Comune o per l'estero e da altro Comune o dall'estero.

Art. 7 – Modalità dei trasporti

1. I servizi di trasporto funebre devono essere eseguiti con idonei carri funebri chiusi.
2. L'uso del carro funebre non è obbligatorio per il trasporto di cassette ossario, di ossa o di parti di cadavere. In questo caso il trasporto va eseguito in vettura privata chiusa.
3. Il carro funebre dovrà trovarsi sul luogo di partenza del trasporto funebre almeno 10 minuti prima dell'orario fissato per la partenza.
4. A richiesta dei familiari, che se ne assumono la responsabilità, il trasporto funebre può essere effettuato, per l'intero percorso o per parte di esso, a piedi, recando il feretro a spalle; in tali casi dovrà essere assicurato che il trasporto funebre venga effettuato in condizioni tali da evitare ogni danneggiamento al feretro e l'incolumità delle persone che lo trasportano o seguono il corteo.

TITOLO IV - ORGANIZZAZIONE DEL CIMITERO

Art. 8 – Piano regolatore cimiteriale – Delimitazione dei reparti

1. Nel Cimitero sono delimitati i seguenti reparti:
 - a. **COMUNI**
 - i. Campi di inumazione
 - ii. Ossario comune
 - iii. Cinerario comune
 - b. **PRIVATI**
 - i. campi per fosse ad inumazione per sepolture private (trentennali)
 - ii. tumulazioni individuali (loculi)
 - iii. tumulazioni ed inumazioni per famiglie o collettività (tombe o aree di famiglia)
 - iv. cellette ossario
2. Nell'ambito del cimitero, a norma del Decreto 26.06.2000 n. 219 è altresì individuata l'area di stoccaggio e deposito temporaneo di rifiuti da esumazione ed estumulazioni, nonché le localizzazioni delle aree destinate alla concessione per la costruzione di sepolture private (tombe di famiglia).

Art. 9 – Reparti comuni

1. **Campi ad inumazione**
 - a. a richiesta dei familiari, può essere autorizzata dal Comune l'installazione, in sostituzione del cippo, di un copritomba di superficie complessiva non superiore a cm 160 x 60 e di altezza non superiore a cm. 30 dal piano di campagna.
 - b. L'installazione dei copritomba, la loro manutenzione e la conservazione dello stato di decoro, nonché le spese per la rimozione al momento dell'esumazione fanno carico interamente ai richiedenti o loro aventi causa.
 - c. In caso di incuria, abbandono ultradecennale o morte dei soggetti tenuti il Comune provvede con le modalità ed i poteri di cui all'art. 63 e 99 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.
2. **Ossario comune**
 - a. Non soggetto a particolari normative
3. **Cinerario comune**
 - a. Non soggetto a particolari normative

Art. 10 – Reparti privati

1. Le sepolture private possono avvenire nei seguenti reparti:
 - a) **Sepolture individuali (trentennali):** comunemente chiamate tombe, sono localizzate in campi per fosse ad inumazione ed hanno la durata di 30 anni dalla data della sepoltura e non sono rinnovabili;
 - b) **Tumulazioni individuali:** comunemente chiamate loculi colombari hanno una durata di 40 anni dalla data di stipulazione del contratto; alla scadenza dello stesso è facoltà degli aventi causa provvedere al rinnovo e in assenza di ulteriori proroghe il Comune provvederà all'estumulazione ed alla successiva inumazione nella terra per anni cinque. Al termine di detto periodo i resti mortali verranno posti nell'ossario comune.
 - c) **"Tumulazioni ed inumazioni per famiglie o collettività :** comunemente chiamate tombe o aree di famiglia hanno la durata di 99 anni dalla data della concessione;
 - d) **Cellette ossario:** sono concesse per 40 anni dalla data di stipula del contratto e sono utilizzate per la raccolta, in apposite cassette ossario, dei resti mortali provenienti da esumazioni od estumulazioni ordinarie a seguito di parere favorevole della competente ASL ovvero per la conservazione di ceneri a seguito di cremazione; sono rinnovabili una sola volta per una durata non superiore a quella della concessione originale.
2. Le concessioni a tempo indeterminato e determinato di durata eventualmente eccedenti in 99 anni, rilasciate anteriormente al 10 febbraio 1976, data di entrata in vigore del D.P.R. 21 ottobre 1975, n. 803 potranno essere revocate quando siano trascorsi 50 anni dalla tumulazione dell'ultima salma. Tutte le concessioni si estinguono con la soppressione del cimitero salvo quanto disposto in merito agli art. 98 e 99 del D.P.R. 285/1990.
3. I rinnovi delle concessioni sono concessi su richiesta dei concessionari o loro discendenti.
4. In ogni loculo è posto un solo feretro; soltanto madre e neonato, morti in concomitanza del parto, possono essere chiusi in una stessa cassa.
Nel loculo, indipendentemente dalla presenza del feretro, possono essere collocati, in relazione alla capienza, stabilita dal Comune, una o più cassette di resti ossei ed urne cinerarie.
5. Si possono vendere tutti i loculi necessari e disponibili dando facoltà all'acquirente della sola scelta della fila e del loculo disponibile.

Art. 11 - Tumulazioni provvisorie

1. Le tumulazioni provvisorie sono ammesse per:
 - a. Feretri destinati ad essere tumulati in sepolture private costruite dal Comune, non ancora disponibili
 - b. Feretri estumulati temporaneamente per eseguire lavori di manutenzione, riparazione o ricostruzione di opere.
 - c. Feretri destinati ad essere tumulati in tombe di famiglia in fase di realizzazione.
2. Il deposito provvisorio non può superare la durata di 12 mesi, prorogabile una sola volta, salvo il caso di cui alla lettera b) e c), per cui il deposito temporaneo dovrà cessare entro sei mesi dalla fine lavori.
3. Qualora alla scadenza del periodo di cui al punto 2 non venga provveduto alla definitiva sistemazione del feretro, il Sindaco provvederà d'ufficio, previa diffida agli interessati e con propria ordinanza, all'estumulazione del feretro ed al suo collocamento in campo ad inumazione.
4. La domanda per le tumulazioni provvisorie deve essere presentata al Sindaco che rilascerà nei casi previsti la necessaria autorizzazione.
5. Le tumulazioni provvisorie possono avvenire nei seguenti reparti:

a. Loculi colombari individuati all'occorrenza

- i. Il canone di deposito, in caso di successivo acquisto del loculo, viene considerato quale acconto sulla tariffa della concessione definitiva
- ii. qualora il copriloculo venga utilizzato per apporvi scritte ed ornamenti, la sua eventuale sostituzione sarà a carico del concessionario

b. Tombe di famiglia

- i. Alla domanda al Sindaco deve, in questo caso, essere allegata l'autorizzazione alla tumulazione provvisoria del concessionario della tomba di famiglia.
- ii. Il deposito provvisorio è soggetto alla corresponsione delle tariffe per le operazioni di estumulazione e sistemazione definitiva del feretro

Art. 12 – Modalità per il rilascio dell'autorizzazione alla cremazione

1. L'autorizzazione alla cremazione è concessa nel rispetto dei principi e delle modalità di cui alla legge 30 marzo 2001 n. 130 e della Legge Regionale 9 dicembre 2003 n. 33.

Art. 13 -- Retrocessione loculi

1. Nel caso di retrocessione di loculi cimiteriali l'assegnazione degli stessi ad altri richiedenti dovrà avvenire seguendo l'ordine di presentazione delle istanze al protocollo del comune con precedenza ai casi di tumulazioni provvisorie e ancora in quest'ultimo caso dando precedenza all'anzianità di morte.

TITOLO V - SEPOLTURE PRIVATE

Art. 14 - Sepolture private

1. La sepoltura privata consiste nel diritto d'uso delle sepolture indicate all'art. 10 commi 1 e 2.
2. Il diritto d'uso consiste in una concessione amministrativa su bene soggetto al regime dei beni demaniali e lascia integro il diritto alla nuda proprietà del Comune.
3. Ogni concessione del diritto d'uso su aree o manufatti deve risultare da apposito atto di concessione redatto in forma di scrittura privata contenente l'individuazione della concessione, le clausole e condizioni della medesima e le norme che regolano l'esercizio del diritto d'uso.
4. In particolare, l'atto di concessione deve indicare:
 - la natura della concessione e la sua identificazione,
 - la sua durata,
 - la persona o le persone o, nel caso di Enti e collettività, degli organi del concessionario,
 - le salme destinate ad esservi accolte o i criteri per la loro precisa individuazione,
 - l'eventuale restrizione od ampliamento del diritto d'uso,
 - la prova dell'avvenuta corresponsione della tariffa prevista,
 - gli obblighi ed oneri cui è soggetta la concessione.
5. Con la concessione il Comune conferisce ai privati il solo diritto d'uso della sepoltura, diritto che non è commerciabile né trasferibile o comunque cedibile per atti "inter vivos", né per disposizione testamentaria. Ogni atto contrario è nullo di diritto.
6. E' ammessa in ogni momento la retrocessione a favore del Comune a norma dell'art. 33) del presente regolamento per i contratti riguardanti sepolture individuali a tumulazione (lettera b, d, art. 10).
7. Il concessionario può usare della concessione nei limiti dell'atto concessorio e del presente Regolamento, senza alcun diritto a che siano conservate le distanze o lo stato delle opere e delle aree attigue che il Comune può in ogni tempo modificare ed impiegare per esigenze del Cimitero.
8. Le concessioni possono essere soggette a revoca per esigenze di pubblico interesse o a decadenza in caso di inadempienza da parte dei concessionari nelle forme e con le modalità del presente Regolamento.

Art. 15 - Vigilanza del Sindaco

1. Nessuna operazione può compiersi nella sepoltura privata se non sia intervenuta preventiva autorizzazione del Sindaco, a richiesta del concessionario.
2. Il Sindaco esercita la vigilanza non solo ai fini della polizia mortuaria o del mantenimento in stato di decoro e sicurezza delle opere, ma anche in relazione all'esercizio del diritto d'uso e alla trasmissione dello stesso.

Art. 16 – Concessionari

1. Concessionario è la persona fisica che ha stipulato l'atto di concessione, salvo che si tratti di collettività, Enti od istituzioni per i quali il concessionario è individuato nella persona che ne ha la rappresentanza oppure se l'atto di concessione sia stato stipulato da un procuratore speciale, la cui qualità risulti da atto pubblico o scrittura privata autenticata, allegata all'atto di concessione, nella quale risulti determinata la persona in favore della quale è stipulato.
2. Nelle sepolture private concesse a persone fisiche, il diritto di sepoltura spetta al concessionario medesimo e alle persone della sua famiglia.
3. per persone della famiglia del concessionario si intendono le persone indicate nell'art. 433 codice civile (coniuge, figli legittimi o legittimati o naturali o adottivi, e, in loro mancanza, discendenti prossimi, anche naturali; genitori e, in loro mancanza, ascendenti prossimi, anche naturali; adottanti; generi e nuore; suocero e suocera; fratelli e sorelle germani o unilaterali), salva la facoltà del concessionario stesso di restringere od ampliare il diritto di sepoltura ad altre persone al momento della stipula dell'atto di concessione.
4. Nel caso di cui al comma precedente, l'individuazione dei soggetti per i quali il diritto di sepoltura è ristretto od ampliato deve essere esattamente indicata o ne devono essere precisati i criteri di individuazione.
5. Nelle sepolture private a tumulazione o ad inumazione, a richiesta dei concessionari oltre alle persone del concessionario e della sua famiglia, può essere autorizzata la tumulazione o l'inumazione di persone che siano state conviventi con il concessionario o con persone della sua famiglia nonché di salme di persone che abbiano acquisito particolari benemeritenze nei confronti dei concessionari che dovranno risultare da dichiarazione resa, anche contestualmente alla richiesta, dal concessionario al momento della richiesta di autorizzazione alla tumulazione o inumazione o comunque resa dal concessionario stesso e acquisita agli atti del Comune".

Art. 17 – Concessioni a collettività, enti od istituzioni

1. Oltre a quanto previsto dall'articolo precedente, l'atto di concessione in favore di collettività, enti od istituzioni deve indicare il soggetto concessionario e le persone cui è riservato il diritto di sepoltura o i criteri per la loro precisa individuazione:

Art. 18 – Modalità per ottenere una concessione cimiteriale.

1. Chiunque intenda ottenere la concessione di una sepoltura privata deve presentare domanda al Sindaco, indicando il tipo della concessione richiesta e, se la richiesta è provvisoriamente presentata da terzi, il concessionario.
2. La domanda di concessione comporta, di diritto, la sottomissione del richiedente e del Concessionario a tutte le disposizioni del presente Regolamento, anche se non espressamente richiamate nella domanda stessa.
3. Qualora, in occasione di ampliamenti del cimitero, venga effettuata la prevendita dei loculi colombari, la Giunta municipale darà le necessarie disposizioni per la presentazione delle domande di concessione.

Art. 19 – Sepolture private ad inumazione

1. Le sepolture private ad inumazione vengono concesse, a domanda, esclusivamente al momento della sepoltura della persona cui sono destinate e sono assegnate per ordine progressivo di numerazione. In nessun caso può essere concessa più di una sepoltura privata ad inumazione al momento della sepoltura di un'unica salma, fatto salvo art. 10 comma 4.
2. Le singole aree oggetto di concessione di sepoltura privata ad inumazione hanno le misure di cm. 250 per cm. 150.
3. Per quanto riguarda l'installazione di copritomba o altri manufatti nonché per la conservazione del decoroso stato e la manutenzione delle installazioni effettuate, trova applicazione quanto previsto dall'art. 9.
4. Alla scadenza della concessione il Comune rientra nella disponibilità dell'area e provvede alla liberazione dei resti mortali ed al loro collocamento in ossario comune sempre che il concessionario, o suoi aventi causa, non disponga collocazione in celletta ossario previa debita richiesta di concessione

Art. 20 – Sepolture private a tumulazione individuali (loculi)

1. Le sepolture private a tumulazione individuale (loculi) consistono in sepolture a tumulazione costruite dal Comune.
2. Alla scadenza della concessione, il Comune rientra nella disponibilità del loculo e provvede alla liberazione dei resti mortali ed al loro collocamento ad inumazione sempre che il concessionario o i suoi aventi causa non richieda di rinnovare la concessione ai sensi dell'art. 10 comma 1.
3. Nel loculo può essere accolto un solo feretro.
4. Nella tariffa di concessione è compresa l'installazione di lapide in marmo o altro materiale idoneo, che è effettuata direttamente dal Comune.
5. Resta a carico del concessionario l'applicazione di scritte, fotografie, vaschette portafiori, lumi votivi od altri elementi decorativi, su autorizzazione del Comune.
6. E' consentita l'installazione di vaschette portafiori purché venga rispettata una certa uniformità per ogni blocco fermo restando che il concessionario resta responsabile sia dal punto di vista civile che penale degli eventuali danni in conseguenza dell'installazione e cattiva manutenzione delle vaschette portafiori, come dell'apposizione di fiori, lumi votivi o altro.
7. Qualora siano installati gli elementi di cui al precedente comma, è fatto divieto di depositare portafiori o lumi votivi sul pavimento ai piedi delle lapidi. Quando gli stessi non siano installati, è consentita l'apposizione di portafiori sul pavimento ai piedi delle lapidi, e recanti, anche in posizione non direttamente visibile, il nome del concessionario, purché non risultino di ostacolo alla percorribilità od alla accessibilità o visibilità delle altre tombe.
8. Il Comune si riserva la facoltà di determinare tipologie uniformi per le vaschette portafiori o per i lumi votivi, come pure la fornitura e l'installazione dei suddetti elementi o l'impianto di apposito servizio di illuminazione votiva.
9. Le determinazioni di cui al comma precedente spettano alla Giunta Comunale.
10. Il Sindaco, con propria ordinanza, può inibire che per determinate tipologie di tumulazioni vengano installate vaschette portafiori o lumi votivi, quando, per la particolarità delle soluzioni costruttive adottate, vi siano elementi per ritenere che ciò costituisca pericolo per il pubblico, per le cose o per il personale del Cimitero.

Art. 21 – Tombe di famiglia

1. La concessione di tombe di famiglia può avere per oggetto:
 - a) l'assegnazione di aree per la costruzione di sepolture private a tumulazione, nel rispetto del piano regolatore cimiteriale;
 - i. La concessione è subordinata alla concessione edilizia per il progetto della costruzione che si intende edificare;
 - ii. I lavori dovranno essere completati entro 1 anno dall'atto di concessione edilizia, pena la revoca della concessione;
 - iii. Eventuali danni alla proprietà comunale o privata fanno interamente carico al concessionario, che ne risponde in solido con il costruttore e con il Direttore dei Lavori;
 - iv. La sepoltura non potrà essere utilizzata se non sia intervenuta la certificazione di fine lavori e di regolare esecuzione da parte del Tecnico incaricato della progettazione o della direzione lavori.
 - b) l'assegnazione di tumulazioni retrocesse al Comune.

Art. 21 bis – Aree di famiglia

- 1) La concessione di aree di famiglia per inumazione è concessa secondo i criteri definiti nella deliberazione adottata dalla Giunta Comunale;
- 2) Qualora si rendessero disponibili aree destinate a tombe di famiglia, con provvedimento della Giunta Comunale, possono essere destinate come aree di famiglia per inumazione;
- 3) Le caratteristiche tecniche per la realizzazione di aree di famiglia sono determinate con provvedimento adottato dalla Giunta Comunale;

Art. 22 – Cellette ossario

1. Le cellette ossario sono destinate alla raccolta delle cassette ossario che siano richieste in occasione di esumazioni od estumulazioni ordinarie
2. La raccolta e conservazione dei resti mortali a seguito di esumazioni od estumulazioni ordinarie è autorizzata solo alla condizione che le cassette ossario trovino sistemazione in altra sepoltura privata già concessa o in celletta ossario. In tutti gli altri casi, i resti mortali sono collocati nell'ossario comune.

Art. 23 – Sepolture private – Esercizio dei diritti d'uso

1. Nelle sepolture private l'esercizio del diritto d'uso spetta al concessionario ai sensi del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e del presente Regolamento.
2. In particolare, nessun atto inerente al seppellimento o ad esumazioni ed estumulazioni è permesso ogni qual volta sorga un legittimo dubbio sul diritto del richiedente, oppure quando sia fatta opposizione da parte degli aventi diritto.
3. Il richiedente deve provare il proprio diritto, con l'atto di concessione, o rimuovere l'opposizione
4. Qualora il richiedente sia soggetto avente diritto, si presume la sua legittimazione ad agire anche in nome e per conto degli altri.
5. Le eventuali controversie tra più aventi diritto vanno risolte direttamente tra i medesimi avanti all'Autorità Giudiziaria, restando il Comune estraneo ad ogni questione inerente i rapporti intercorrenti tra gli stessi.

Art. 24 – Divisione e rinuncia

1. Più concessionari possono richiedere al Comune la divisione dei posti o l'individuazione di separate quote della concessione stessa.

2. La divisione dei posti o l'individuazione di quote separate dovrà essere chiaramente espressa all'atto della richiesta che dovrà essere sottoscritta da tutti i concessionari aventi titolo.
3. Nelle stesse forme e modalità, uno o più concessionari possono dichiarare la loro rinuncia personale o personale per sé e per i propri aventi causa del diritto di sepoltura. In tal caso i concessionari residuali avranno diritto di prelazione.
4. Tali richieste sono recepite con provvedimento di presa d'atto del Sindaco.
5. La divisione, l'individuazione di separate quote o la rinuncia non costituiscono atti di disponibilità della concessione, ma esclusivamente esercizio del diritto d'uso.
6. Con atto pubblico o scrittura privata autenticata, depositata agli atti del Comune, più concessionari di un'unica concessione cimiteriale possono regolare i propri rapporti interni, ferma restando l'unicità della concessione nei confronti del Comune.

Art.25 – Morte del concessionario

1. In caso di decesso del concessionario di una sepoltura privata, i discendenti legittimi e le altre persone che hanno titolo sulla concessione ai sensi dell'art. 16, 3° e 4° comma sono tenuti a darne comunicazione all'ufficio anagrafe/stato civile entro 3 mesi dalla data di decesso, richiedendo contestualmente la variazione per aggiornamento dell'intestazione della concessione in favore degli aventi diritto e designando uno di essi quale rappresentante della concessione nei confronti del Comune.
2. L'aggiornamento dell'intestazione della concessione è effettuato, con provvedimento del Sindaco, esclusivamente nei confronti delle persone indicate nell'art. 16, che assumono la qualità di concessionari. In difetto di designazione di un rappresentante della concessione, il Comune provvede d'ufficio individuandolo nel richiedente o, in caso di pluralità di essi, scegliendolo tra i concessionari secondo criteri di opportunità in relazione alle esigenze di eventuali comunicazioni inerenti la concessione, ferma restando la titolarità sulla concessione da parte di tutti gli aventi diritto.
3. Trascorso tale termine senza che sia stato provveduto alla richiesta di variazione per aggiornamento dell'intestazione della concessione, il Comune può provvedere alla dichiarazione di decadenza con le procedure di cui all'art. 28.
4. La famiglia viene ad estinguersi quando non vi sono persone che, ai sensi dell'art. 16, abbiano titolo per assumere la qualità di concessionari.
5. Nel caso di famiglia estinta, decorsi 10 anni dall'ultima sepoltura se ad inumazione o 20 anni se a tumulazione, il Comune provvede alla dichiarazione di revoca della concessione con le procedure di cui all'art. 28.
6. La concessione revocata, una volta liberata dalle salme e dai resti mortali ed eseguite le eventuali opere di messa in pristino, può essere oggetto di assegnazione a terzi.

Art. 26 – Sepolture private – Scadenza

1. L'ufficio Anagrafe/Stato Civile provvederà a segnalare al concessionario, ai suoi aventi causa, la scadenza della concessione di sepoltura privata, che potrà essere rinnovata solo dopo la sua scadenza.
2. Il rinnovo è ammesso nei confronti delle persone individuate nell'art. 16
3. Qualora il concessionario, o suoi aventi causa, non fosse reperibile, eseguite le ricerche del caso, la segnalazione potrà effettuarsi mediante pubbliche affissioni da eseguirsi in qualsiasi periodo e, di preferenza per quanto possibile, nel periodo concomitante alla Commemorazione dei Defunti.

4. Le pubbliche affissioni hanno luogo all'albo pretorio del Comune e mediante deposito tra gli atti a disposizione del pubblico di cui all'art. 4.
5. I termini eventualmente connessi con le suddette pubbliche affissioni sono calcolati rispetto alle pubblicazioni eseguite all'albo pretorio del Comune.

Art. 27 – Manutenzione delle sepolture private

1. La manutenzione delle sepolture private spetta ai concessionari, per le parti da loro costruite od installate. La manutenzione comprende ogni intervento ordinario e straordinario, nonché l'esecuzione di opere o restauri che il Comune ritenesse prescrivere in quanto valutata indispensabile od opportuna sia per motivi di decoro, sia di sicurezza o di igiene.
2. Nelle sepolture private costruite dal Comune e in cui la tipologia costruttiva sia tale da non presentare soluzioni di continuità tra una concessione e l'altra, il Comune provvede alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei manufatti.
3. Sono escluse dalla manutenzione di cui al comma precedente:
 - le parti decorative costruite o installate dai concessionari,
 - gli eventuali corpi o manufatti aggiunti dai concessionari,
 - l'ordinaria pulizia,
 - gli interventi di lieve rilevanza che possono essere eseguiti senza particolari strumenti.

Art. 28 – Decadenza e revoca delle sepolture private

1. Il Comune ha la facoltà di dichiarare in ogni momento la revoca delle concessioni di sepolture private per motivi di funzionalità, di decoro, per violazioni del presente Regolamento o per gravi mancanze o comportamenti, anche rivolti a terzi, che ledano il diritto del pubblico o di altri concessionari a fruire del Cimitero o delle concessioni loro assegnate.
2. La dichiarazione di revoca di cui al precedente comma è deliberata dalla Giunta Comunale ed è pronunciata con atto del Sindaco.
3. Ogni qualvolta si renda necessario provvedere a dichiarazioni di decadenza o di revoca nei casi previsti dal presente Regolamento, il Sindaco provvede a notificare agli interessati l'avvio del relativo procedimento, diffidandoli a provvedere entro il termine di 30 giorni.
4. Nel caso di irreperibilità degli interessati la diffida verrà pubblicata all'albo pretorio per 30 gg. consecutivi.
5. Decorso il termine suddetto senza che sia stato provveduto, oppure, in caso di irreperibilità degli interessati, decorsi 30 giorni dall'ultimo giorno della pubblicazione della diffida, la dichiarazione di decadenza o di revoca è pronunciata con atto del Sindaco, salvo il caso di cui al 1° e 2° comma.
6. L'originale della dichiarazione di decadenza o di revoca corredato delle ricerche esperite e degli altri atti, è conservato nel fascicolo della sepoltura privata di che trattasi.

Art. 29 – Fascicoli per le sepolture private

1. Per ogni sepoltura privata è formato un fascicolo nel quale sono registrati e raccolti tutti gli atti che le si riferiscono.

Art. 30 – Retrocessione di sepoltura privata

1. La rinuncia della concessione di sepoltura privata, ad eccezione delle sepolture individuali, è ammessa in ogni tempo esclusivamente in favore del Comune.
2. All'atto della rinuncia è corrisposto al concessionario un corrispettivo pari alla tariffa di concessione corrisposta rapportata agli anni ancora da usufruire.

$$C = t \times \frac{r}{d}$$

Dove: C = corrispettivo da rimborsare
t = tariffa di concessione corrisposta
d = durata della concessione
r = anni della concessione ancora da usufruire, calcolati alla data della domanda di retrocessione

- Per le concessioni a tempo indeterminato, il valore della durata si assume, convenzionalmente, pari a 99 anni.
3. Nel caso delle tombe di famiglia, per quanto riguarda il manufatto esistente al momento della retrocessione, al concessionario verrà rimborsato un corrispettivo pari al 70% del valore accertato dall'Ufficio Tecnico comunale.
 4. La rivendita del manufatto sarà proposta dal comune ad un prezzo pari all'80% del valore accertato dall'U.T. e nello stato di fatto in cui si trova al momento della vendita.

TITOLO VI - ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

Art. 31 - Esumazioni ordinarie e straordinarie.

1. Le esumazioni ordinarie si eseguono dopo un decennio dalla inumazione; le ossa possono essere raccolte solo a condizione che si sia completato il processo di mineralizzazione dei cadaveri.
2. Sono esumazioni straordinarie quelle non indicate nel comma precedente.
3. Il Sindaco regola le esumazioni ordinarie con proprio provvedimento
4. E' ammessa, a richiesta, la presenza di familiari al momento dell'esecuzione delle operazioni di esumazioni ordinarie.
5. Le esumazioni sono soggette ad apposita tariffa, stabilita dalla Giunta Comunale, ogni qualvolta siano richieste dai familiari, per l'assistenza e l'opera con personale dipendente del Comune.
6. Le salme possono essere esumate prima del prescritto turno di rotazione per ordine dell'autorità giudiziaria per indagine nell'interesse della giustizia o, previa autorizzazione del Sindaco, per trasportarli in altre sepolture o per cremarle. Salvo i casi ordinati dall'Autorità Giudiziaria non possono essere eseguite esumazioni straordinarie nei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre.
7. Nel caso di esumazioni straordinarie è vietata la presenza di familiari o di altre persone diverse dal personale comunale o da quelle tenutevi in ragione del proprio ufficio, salve le diverse disposizioni che l'Autorità Giudiziaria ritenga di impartire.
8. Dell'operazione compiuta deve essere redatto processo verbale.

Art. 32 - Estumulazioni

1. Le estumulazioni, quando non si tratta di salme tumulate in sepolture private in concessione perpetua, si eseguono allo scadere del periodo della concessione e sono regolate dal Sindaco.
2. I feretri estumulati, compresi quelli delle sepolture private a concessione perpetua, devono essere inumati per un periodo di 10 anni, dopo che sia stata praticata nella cassa metallica una opportuna apertura al fine di consentire la ripresa del processo di mineralizzazione del cadavere.
3. Per le salme estumulate dopo un periodo di oltre 20 anni, il periodo di inumazione può essere abbreviato al termine minimo di cinque anni.
4. In casi eccezionali quali il disfacimento del feretro, qualora le salme estumulate si trovino in condizioni di completa mineralizzazione, può provvedersi all'immediata raccolta dei resti mortali in cassette ossario, nei casi previsti dalla Legge dovrà essere richiesto il parere del Medico del Servizio di Igiene Pubblica.
5. Le salme possono essere estumulate prima dello scadere della concessione per ordine dell'Autorità Giudiziaria per indagine nell'interesse della Giustizia, previa autorizzazione del Sindaco, per trasportarle in altre sepolture o per cremarle.
6. E' ammessa, a richiesta, la presenza di familiari al momento dell'esecuzione delle operazioni di estumulazioni
7. Le estumulazioni sono soggette ad apposita tariffa stabilita dalla Giunta Comunale, ogni qualvolta siano richieste dai familiari, per l'assistenza e l'opera con personale dipendente del Comune.

8. Il Sindaco può autorizzare, dopo qualsiasi periodo di tempo e in qualunque mese dell'anno, l'estumulazione di feretri destinati ad essere trasportati in altra sede a condizione che aperto il tumulo, sia constatata, sulla base di rilievi visivi la perfetta tenuta del feretro. La constatazione può essere effettuata dal necroforo incaricato; nei casi previsti dalla Legge dovrà essere richiesto il parere del Medico del Servizio di Igiene pubblica.
9. Qualora sia constatata la non perfetta tenuta del feretro, il Sindaco può ugualmente autorizzare il trasferimento previa idonea sistemazione del feretro nel rispetto del D.P.R. 10.09.1990 N. 285.
10. Dell'operazione compiuta deve essere redatto processo verbale.

Art. 33 – Estumulazioni straordinarie – rimborso -

1. Nel caso di estumulazione dei feretri prima dello scadere della concessione, i loculi passeranno a disposizione del Comune: il concessionario avrà diritto al rimborso di un corrispettivo pari alla tariffa di concessione corrisposta, rapportata agli anni ancora da usufruire.
2. Formule per il calcolo della cifra da corrispondere:

$$C = r \times \frac{t}{d}$$

3. Copriloculo: in caso di rinuncia prima dello scadere della concessione, dal rimborso dovuto verrà detratto l'importo del copriloculo ai prezzi in vigore al momento della richiesta.

Art. 34 – Oggetti da recuperare

1. Qualora nel corso di esumazioni od estumulazioni si rinvenivano oggetti preziosi o ricordi personali, gli aventi diritto possono darne avviso al responsabile del servizio di custodia, al momento della richiesta dell'operazione o, in ogni caso, prima che essa sia eseguita.
2. Gli oggetti richiesti e rinvenuti sono consegnati ai reclamanti e della consegna viene redatto processo verbale in duplice esemplare, uno dei quali è consegnato al reclamante e l'altro conservato tra gli atti dell'Ufficio anagrafe/stato civile.
3. Indipendentemente dalla richiesta degli aventi diritto, gli oggetti preziosi o i ricordi personali rinvenuti in occasione di esumazioni od estumulazioni devono essere consegnati al Comune, che provvederà a tenerli a disposizione degli aventi diritto per un periodo di sei mesi. Qualora non venissero reclamati, decorso il termine, potranno essere liberamente alienati e il ricavato sarà destinato ad interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.

Art. 35 – Disponibilità dei materiali

1. I materiali e le opere installate sulle sepolture ordinarie e private, al momento delle esumazioni o alla scadenza delle concessioni, restano di proprietà della famiglia, dei concessionari o loro aventi causa, che sono tenuti a rimuoverli entro un mese.

2. Decorso questo termine senza che sia stato provveduto, il Sindaco provvede a diffidarli, anche a mezzo di pubbliche affissioni, a provvedere alla rimozione entro e non oltre il termine di 15 giorni.
3. Qualora i soggetti tenuti non provvedano entro il termine di cui al comma precedente, i materiali e le opere restano disponibili al Comune che può impiegarli in opere di miglioramento generale del Cimitero o altrimenti, con piena facoltà di alienarli con il metodo dell'asta pubblica .
4. Il ricavato delle alienazioni potrà essere impiegato per interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.
5. Il Sindaco può autorizzare, a richiesta, gli aventi diritto a reimpiegare i materiali e le opere di loro proprietà nel caso di cambiamento di sepoltura o in favore di sepoltura di parenti od affini entro il 4° grado, purché i materiali e le opere siano in buono stato di conservazione e rispondano ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura in cui si intende utilizzarli.
6. Le opere aventi valore artistico o storico sono conservate dal Comune all'interno del Cimitero o in altro luogo idoneo, salva la potestà degli aventi diritto di reclamarli entro il termine di cui al 2° comma.

TITOLO VII - ALTRE DISPOSIZIONI

Art. 36 – Divieti

1. Nei cimiteri è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la sacralità del luogo e la sua destinazione.

In particolare, è vietato:

- c) fumare, tenere contegno chiassoso, cantare, usare strumenti di diffusione sonora,
- d) introdurre oggetti estranei o indecorosi,
- e) rimuovere da sepolture altrui fiori, piante, ornamenti, lapidi od oggetti votivi,
- f) abbandonare fiori o rifiuti al di fuori degli appositi contenitori,
- g) asportare dal Cimitero oggetti senza autorizzazione del responsabile del servizio di custodia,
- h) calpestare le aiuole e le sepolture, sedere sulle sepolture o scrivere su di esse, camminare al di fuori dei viali,
- i) disturbare i visitatori, in qualsiasi modo, soprattutto con l'offerta di servizi od oggetti,
- j) distribuire volantini, indirizzi, raccogliere petizioni, attuare azioni di pubblicità a favore di ditte private aventi scopo di lucro,
- k) fotografare i cortei funebri o opere cimiteriali se non con il consenso del Comune e degli interessati,
- l) eseguire lavori sulle sepolture senza autorizzazione del Comune; nessun lavoro potrà essere eseguito nei tre giorni lavorativi precedenti il 1° Novembre a meno delle operazioni necessarie in occasione dei funerali; le imprese esecutrici sono tenute a procurarsi tutto il materiale e le attrezzature necessarie per l'esecuzione dei lavori senza arrecare danno alcuno alle strutture limitrofe nonché a lasciare il sito di intervento perfettamente pulito e libero da qualsiasi residuo di lavorazione;
- m) chiedere elemosina, fare questue o raccolta di fondi, salvo non sia intervenuta autorizzazione scritta del Sindaco,
- n) assistere alle esumazioni od estumulazioni di salme di persone estranee o nei casi in cui ciò sia altrimenti vietato,
- o) riprodurre sui monumenti ed oggetti funebri o votivi, di qualsiasi dimensione, il nome della ditta esecutrice o fornitrice. Eventuali elementi identificativi vanno tempestivamente rimossi,
- p) svolgere cortei o simili, salvo che per le annuali celebrazioni in occasione della ricorrenza della Commemorazione dei Defunti o previa autorizzazione del Sindaco,
- q) coltivare piante o altre essenze vegetali, anche se a decoro delle sepolture, senza autorizzazione del Sindaco, che la può concedere solo ove le essenze vegetali che si intendono mettere a dimora presentino caratteristiche di lieve radicazione,
- r) entrare o introdurre nel Cimitero biciclette, ciclomotori, motociclette, motocarri, automezzi, autocarri o altri mezzi o veicoli, salvo che in ragione di lavori da eseguirsi nel Cimitero e l'uso di tali mezzi, ivi compresi gli elementi identificativi (targa, ecc) risulti dall'autorizzazione. Tale divieto non si applica ai mezzi comunali,
- s) introdurre animali anche se condotti al guinzaglio.

Art. 37 - Ornamenti delle sepolture

1. L'installazione di lapidi, monumenti, ricordi funebri o parti ornamentali di carattere stabile o semifisso, nonché l'introduzione nel cimitero dei relativi materiali è subordinata ad autorizzazione scritta del Sindaco, quando non sia richiesta la concessione edilizia.
2. Per ottenere l'autorizzazione, i concessionari devono presentare apposita istanza al Sindaco, corredata dai relativi disegni in scala conveniente e dall'indicazione dei materiali che si intendono impiegare.
3. I materiali possono essere introdotti nel Cimitero solo per il tempo necessario all'installazione e devono essere, per quanto possibile, già predisposti e lavorati.
4. I lavori devono essere eseguiti esclusivamente negli orari fissati dal Sindaco, con proprio provvedimento.
Il personale comunale è addetto al controllo e può stabilire criteri perché i lavori costituiscano minor intralcio possibile.
5. I vasi e le altre installazioni mobili o rimovibili devono recare, anche in posizione non direttamente visibile, il nominativo della persona cui appartengono.

Art. 38 – Obblighi e divieti per il personale dei cimiteri

1. Il personale dei Cimiteri è tenuto al rispetto del presente Regolamento, nonché a farlo rispettare da chiunque abbia accesso nei Cimiteri.
2. Inoltre, è tenuto:
 - a) a mantenere un comportamento dignitoso nei confronti del pubblico;
 - b) a mantenere un abbigliamento dignitoso e consono alla caratteristica del luogo;
 - c) a fornire al pubblico le indicazioni richieste, per quanto di competenza.
3. Al personale suddetto è vietato:
 - a) eseguire, all'interno dei Cimiteri, attività di qualsiasi tipo per conto di privati, sia all'interno dell'orario di lavoro, sia al di fuori di esso;
 - b) ricevere compensi, sotto qualsiasi forma e anche a titolo di liberalità, da parte del pubblico o di ditte;
 - c) segnalare al pubblico nominativi di ditte che svolgano attività inerente ai cimiteri, anche indipendentemente dal fatto che ciò possa costituire o meno promozione commerciale;
 - d) esercitare qualsiasi forma di commercio o altra attività a scopo di lucro, comunque inerente all'attività cimiteriale, sia all'interno del Cimitero che al di fuori di essi ed in qualsiasi momento;
 - e) trattenere per sé o per terzi cose rinvenute o recuperate nel Cimitero;
 - f) intervenire con limature smontaggio maniglie o altro sulla cassa al fine di adeguarne le dimensioni a quelle del loculo. In caso la cassa risulti di dimensioni non compatibili con quelle del loculo il feretro sarà temporaneamente depositato nella camera mortuaria in attesa degli opportuni adeguamenti edilizi, ove possibili, o reperimento di altro loculo.
4. La violazione degli obblighi o divieti anzidetti e di quelli risultanti dal presente Regolamento costituisce violazione disciplinare, salvo che il fatto non costituisca violazione più grave.

5. Il personale dei Cimiteri è sottoposto a vaccinazione antitetanica, ai sensi delle vigenti disposizioni, nonché alle altre misure in materia di prevenzione degli infortuni o di malattie connesse con l'attività svolta.

TITOLO VIII - NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 39 – Efficacia delle disposizioni del Regolamento

1. Le disposizioni contenute nel presente Regolamento si applicano anche alle concessioni ed ai rapporti costituiti anteriormente alla sua entrata in vigore.
2. Chiunque ritenga di poter vantare la titolarità di diritti d'uso su sepolture private in base a norme del Regolamento precedente, può, nel termine di un anno dall'entrata in vigore del presente Regolamento, presentare al Comune gli atti e documenti che comprovino tale sua qualità al fine di ottenerne formale riconoscimento.
3. Il provvedimento del Sindaco con cui si riconoscono diritti pregressi sorti nel rispetto del Regolamento precedente è comunicato all'interessato e conservato negli atti inerenti la sepoltura di che trattasi.
4. Salvo quanto previsto ai precedenti commi, il Regolamento comunale di Polizia Mortuaria precedente cessa di avere applicazione dal giorno di entrata in vigore del presente.

Art. 40 – Decorrenza

1. Il presente Regolamento entra in vigore nel rispetto dell'art. 52 c. 4° dello Statuto Comunale approvato con D.C.C. n. 10 del 27/06/2005 il 1° giorno del mese successivo a quello di esecutività della deliberazione di approvazione e pertanto dopo 15 giorni consecutivi di pubblicazione all'albo pretorio. Per quanto non espressamente indicato, si richiamano le norme contenute nel Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con DPR 10 settembre 1990 n. 285 e smi.

Art. 41 – Concessioni pregresse

1. Le concessioni assegnate prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento continuano a seguire, per quanto riguarda la durata di concessione, il regime indicato nell'atto di concessione.

Art. 42 - Criteri per l'edificazione delle sepolture private

1. La realizzazione delle tombe di famiglia è autorizzata con permesso di costruire previa approvazione della commissione edilizia comunale; l'edificazione dovrà essere ultimata entro un anno dalla data di inizio lavori ed eventuali opere edilizie di manutenzione non potranno protrarsi per più di giorni 90 dalla data di inizio lavori.
2. L'edificazione dovrà essere ultimata entro anni uno dalla data di inizio lavori.
3. Le opere edilizie di manutenzione non potranno protrarsi per più di giorni 90 dalla data di inizio lavori.